

# annuario 2011

---

**Jahrheft 2011**

des Schweizer Presserates

---

**Revue annuelle 2011**

du Conseil suisse de la presse

---

**Annuario 2011**

del Consiglio svizzero della stampa

---

**Annuario 2011**

del Consiglio svizzero della stampa

---

**Jahrheft 2011**

des Schweizer Presserates

---

**Revue annuelle 2011**

du Conseil suisse de la presse

## Indice

Editoriale . . . . .	3
Pietre miliari nella prassi del Consiglio della stampa . . . . .	5
Rapporto annuale 2010 . . . . .	8
Revisione delle Direttiva 8.2 (Non-discriminazione) annessa alla «Dichiarazione» . . . . .	17
Il privato è privato anche su Internet (Dominique von Burg). . . . .	18
«Diritto all'oblio» obsoleto nell'era di Internet? (Martin Künzi) . . . . .	20
Composizione del Consiglio della stampa 2011 . . . . .	24

Die Stellungnahmen des Schweizer Presserates sind unter

**www.presserat.ch** abrufbar.

Les prises de position du Conseil suisse de la presse sont accessibles  
sous **www.presserat.ch**.

Le prese di posizione del Consiglio svizzero della stampa sono  
accessibili al sito **www.presserat.ch**.

## L'informazione è da preferire al pettegolezzo

«Caso DSK: la grande scarica mediatica». Con questo titolo, Philippe Sage nel suo blog critica severamente l'ampia copertura giornalistica seguita all'arresto, avvenuto a New York, del presidente del Fondo monetario internazionale e probabile candidato alla presidenza francese Dominique Strauss-Kahn. «C'eravate voi, in quella camera 2806? No, vero? E allora non sapete niente: tutto quello che sapete è che ci sono sette capi d'accusa da una parte e dall'altra una persona che smentisce. Basta! Ne parlerete quando ci sarà la condanna, i commenti li farete con calma. Prima no, è una vergogna.»

Detto con altre parole: fino a quando la giustizia non avrà reso il suo verdetto, ogni sfruttamento mediatico del caso equivale a negare la presunzione di innocenza. Un principio fondamentale del diritto che i media calpestano per ragioni bassamente commerciali? È un'opinione tutt'altro che isolata, questa di Philippe Sage, ma contraddice il compito fondamentale dei mass media in una società aperta e democratica.

È certo innegabile che alcuni si siano buttati sull'ennesimo caso di «sesso e potere» con compiacimento e senza riguardo per le persone toccate. Eppure, in casi come questi, la libertà dell'informazione rimane la migliore garanzia di un dibattito pubblico aperto e documentato. Mi domando: potrem-



mo mai immaginare che un fatto come l'arresto di una persona pubblica del calibro di DSK possa rimanere segreto? Come evitare la diffusione senza limiti di sospetti e di esagerazioni se la notizia è lasciata alle chiacchiere dei caffè? Con tutti i loro difetti, i giornali hanno perlomeno contribuito a una migliore conoscenza dei fatti, precisandone i punti assodati, agli occhi di tutti.

È interessante la discussione che sulla stampa francese è seguita alla tempesta mediatica. Quasi tutti hanno sostenuto il principio caro al «Canard enchaîné»: l'informazione ha da fermarsi sempre davanti alla porta della camera da letto. Ma è stato sostenuto pure – per esempio da Pierre Haski del sito «Route 89» – che «benché non spettino a noi le inchieste un camera da letto, né dev'essere incoraggiato il chiacchiericcio negativo sul mondo politico, il principio della protezione della sfera privata non deve fare ostacolo alla conoscenza di elementi importanti della personalità di chi si candida a dirigere una nazione.»

Gli organi d'informazione francesi hanno tenuto nascosta per anni l'esistenza di una figlia illegittima del presidente

François Mitterrand. Sulle più che notorie frasche extra-coniugali di Valéry Giscard d'Estaing e di Jacques Chirac è sempre stato steso un velo. Jean Quatremer, di «Libération», aveva anticipato già nel 2007, nel suo blog, che il comportamento di Strauss-Kahn con le donne è spesso tale da sfiorare la molestia sessuale. Nessuno aveva ripreso la notizia: «per fargli un favore» accusa Quatremer. Sul sito «Médiapart», Edwy Plenel va più in profondità: «La stampa francese è in grave ritardo nel far luce su una società in prevalenza maschile e di pelle bianca e ha la tendenza a «sacralizzare» il potere, i suoi pregiudizi compresi, minimizzando la violenza fatta alle donne.»

Il Consiglio svizzero della stampa ha sempre affermato che anche le persone pubbliche hanno diritto alla protezione della loro sfera privata. È un fatto tuttavia che molti uomini politici tendono a esibire la loro vita privata a sostegno delle loro ambizioni. Se così è, difficilmente poi dovrebbero lamentarsi quando il pubblico si interessa anche

del rovescio della medaglia. L'elettore non pretende, da chi dirige la cosa pubblica, che sia un modello in tutto e per tutto: esige però, giustamente, coerenza tra quel che si dice e quel che si fa. E se uno incappa nelle maglie della giustizia, è giusto che si sappia. Tanto più quando, come nel caso DSK, l'incriminazione ha conseguenze tanto gravi.

Con una precisazione importante, tuttavia. Questa: che una notizia di uguale rilievo sia riservata al caso quando non sfocia in una condanna. Il rischio, nel caso DSK, evidentemente non c'è: anzi, un'assoluzione non farebbe meno scalpore di quanto ne abbiano fatto l'arresto e l'incriminazione. In altri casi, invece, i media hanno la cattiva abitudine di passare l'acqua bassa se il prevenuto se la cava, omettendo in tal modo di rimediare almeno in parte ai danni provocati dalla prima informazione, per legittima che fosse.

*Dominique von Burg, presidente del Consiglio svizzero della stampa.*

## Pietre miliari nella prassi del Consiglio della stampa

- 1992:** Prendendo spunto da un servizio della «SonntagsZeitung» circa l'accettazione di doni da parte dei direttori di «Bilanz» e di «Finanz & Wirtschaft», il Consiglio pubblica una serie di raccomandazioni destinate ai giornalisti attivi nelle rubriche economiche, di viaggio, auto e sportive (2 e 7/1992).
- 1994:** Nel caso Tornare/Televisione della Svizzera romanda, il Consiglio critica severamente la tendenza dei giudici a sancire con troppa facilità misure provvisoriale a danno di servizi giornalistici (1/1994).
- 1996:** Prendendo posizione su un reclamo dell'ex presidente del PDC, Anton Cottier, contro il periodico «Facts», il Consiglio si pronuncia sugli accordi da rispettare nel caso di interviste. È criticato sia il comportamento del politico, che ha modificato le dichiarazioni rilasciate, sia il comportamento del periodico, che non ha rispettato gli accordi presi (1/1996).
- 1997:** Prendendo posizione sulla richiesta del Consiglio federale a pronunciarsi sul «caso Jagmetti», il Consiglio critica la sommaria presentazione di un rapporto diplomatico da parte della «SonntagsZeitung» ma, contemporaneamente, difende il diritto dei media a render note, a determinate condizioni, notizie riservate di interesse pubblico (1/1997).
- 2002:** Pronunciandosi sugli articoli del «Blick» e del «SonntagsBlick» circa un'asserita relazione extra-coniugale dell'ex ambasciatore Thomas Borer, il Consiglio li considera una grave violazione della sfera privata e intima dei coniugi Borer-Fielding e definisce metodo sleale di procurarsi un'informazione il versamento all'informatore di un compenso di 10 mila euro (62/2002).
- 2006:** Prendendo spunto dalla discussione sulle «vignette danesi» sul Profeta Maometto, il Consiglio esprime una valutazione di fondo sulla discriminazione delle minoranze, religiose o altre, difen-

dedo la pubblicazione delle contestate caricature per la necessità di documentare il dibattito in corso nell'opinione pubblica (12/2006).

---

**2007:** Ricevuto un reclamo dell'Associazione «Info en danger» circa la crescente mescolanza di contenuti redazionali e di pubblicità, il Consiglio ricorda la fondamentale importanza della separazione dei due campi per la credibilità dei mass media. La libertà delle redazioni, circa la scelta e il tenore degli apporti redazionali ai supplementi di moda e di costume dev'essere pienamente garantita. Le regole della deontologia valgono anche per l'elaborazione di servizi su beni di consumo (1/2007).

---

**2008:** L'intensa copertura mediatica dei sospetti di pedofilia che riguardavano alcuni preti pedofili e il suicidio di un sacerdote determinano il Consiglio della stampa ad affrontare «motu proprio» il problema dell'estensione del «diritto all'oblio». Premesso che esiste un evidente pubblico interesse a discutere il modo con cui l'istituzione ecclesiastica cattolica gestisce il problema, oppure su come lo abbia gestito in passato, il Consiglio conferma che il «diritto all'oblio» vale per ogni condannato, ma non è assoluto: nel caso, infatti, l'interesse pubblico prevaleva in quanto sussisteva un rapporto tra il comportamento passato della persona e la nuova funzione cui era stato destinato (22/2008).

---

**2009:** La Polizia cantonale di Argovia rilascia ai giornalisti nome, cognome e fotografia del presunto assassino di una giovane «au pair». I dati personali saranno pubblicati dalla maggior parte dei media; la foto pure, con più o meno rilievo. Il Consiglio della stampa avverte le redazioni che l'identificazione di una persona non deve rispondere a un semplice automatismo, ma esser fatta precedere da una riflessione sulla sua giustificazione deontologica. La pubblicazione si giustifica senz'altro in caso di ricerca di persona o di immediato pericolo, non tuttavia quando l'autore presunto del fatto di sangue è stato arrestato e ha confessato, e

un numero notevole di possibili testimoni si è già annunciato alle autorità (31/2009).

**2010:**

Un numero sempre maggiore di persone confidano a Internet informazioni personali. Ma i mass media non devono dedurne che sono per ciò stesso d'accordo di rinunciare alla protezione della loro «privacy». I mass media devono sapere che non esiste un diritto di pesca illimitato di tali informazioni in rete. Determinante rimane - ma questo non vale solo per Internet - l'intenzione per cui una persona decide di esporsi. In ogni caso concreto, il giornalista ha il dovere di procedere a una ponderazione accurata degli interessi a confronto: se prevalga l'interesse della sfera pubblica alla pubblicazione o quello della sfera privata alla protezione. Decisivo sarà anche il contesto in cui l'informazione è stata pubblicizzata: una rete sociale come «Facebook» o la pagina web di un'istituzione? Chi è il destinatario dell'informazione? Un piccolo giro di persone che si conoscono, oppure l'opinione pubblica? E l'autore: è una persona pubblica o è conosciuta solo in un ambito ristretto? I giornalisti non possono passare oltre le regole sull'identificazione (43/2010).

Il paesaggio mediatico, inteso in senso lato, muta e si evolve notevolmente. È una realtà che non può lasciare indifferente il Consiglio della stampa e che su varie questioni lo ha indotto a mettere a punto la propria giurisprudenza. È un compito che lo terrà certamente occupato per molti anni. Durante la seduta plenaria del 1. settembre 2010, per esempio, il Consiglio ha adottato una presa di posizione generale sulla tutela della «privacy» in rapporto con il mondo web e specialmente le reti sociali (social networks) (43/2010, vedi in seguito). Nella stessa occasione è stato dato mandato alla 3. Camera di elaborare una presa di posizione sul problema della rettifica e della cancellazione di contenuti erronei su Internet e sulla gestione degli archivi elettronici. Il lavoro è in corso. Prossimamente, il Consiglio prevede di affrontare, senza attendere che sia presentato un reclamo, la questione dell'anonimato dei blog postati sui siti gestiti dai media. Una presa di posizione che tocca quest'ambito è stata d'altronde già adottata (64/2010, vedi in seguito). Un altro problema importante, non ancora affrontato ma che lo dovrà esserlo quanto prima, riguarda gli effetti delle sempre più intense modalità di collaborazione tra redazioni, visto che ormai diversi media dipendono da nuclei di produzione esterni ma utilizzati in comune. Il problema della responsabilità redazionale si presenta particolarmente acuto nel

caso di siti online ai quali i contenuti affluiscono più o meno automaticamente. Esiste infine il problema del «giornalismo dei cittadini» (citizen journalism): la domanda è se sia (e in che misura) da integrare nei meccanismi di autodisciplina della professione, come avvenuto di recente in Germania.

Il Consiglio della stampa si occupa attivamente anche delle proprie relazioni esterne. Nel 2010, venti uditori hanno avuto accesso alle sedute camerali. Ricordo a questo proposito che una parte delle deliberazioni è già ora accessibile ai giornalisti o alle persone vicine alle professioni della comunicazione. Membri del Consiglio hanno preso contatto con nove redazioni. Ventitré tra le prese di posizione più importanti decise quest'anno sono state integrate da un sommario, per renderle più accessibili al grande pubblico. Delude invece la statistica, tenuta dal Segretariato, concernente la pubblicazione della notizia da parte delle redazioni toccate da una decisione del Consiglio, e ciò benché il Preambolo della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti» lo prescriva chiaramente. Il Consiglio auspica che il Consiglio della Fondazione si attivi in questo senso. Alcune delle prese di posizione più importanti hanno comunque goduto di una eco mediatica notevole. Nelle due versioni di «Edito» sono stati pubblicati articoli relativi alla posizione assunta dal CSS sul rapporto tra Internet e vita privata. Non è stata invece, du-

rante l'anno, organizzata una conferenza stampa. L'Annuario è uscito regolarmente all'inizio dell'estate.

Il numero dei reclami e delle prese di posizione è stabile da una decina di anni (la statistica è riportata più avanti). Una trentina di reclami risultavano ancora pendenti all'inizio del nuovo anno, nessuno tuttavia depresso più di nove mesi prima. Due casi sono tuttora aperti perché è stata chiesta una discussione nel Plenum: non accadeva da parecchi anni. Di seguito tracciamo il bilancio dei reclami e delle decisioni prese nel 2010, poi descriviamo l'evoluzione delle Direttive annesse alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti», infine diamo qualche informazione sui rapporti con le organizzazioni estere che si occupano di autodisciplina del giornalismo.

## I. Numero dei reclami e delle violazioni

Nel 2010 i reclami presentati sono stati 83, nove più dell'anno precedente. Di questi, 12 sono rimasti senza seguito in quanto non confermati oppure ritirati.

Il numero delle prese di posizione ha raggiunto quota 65: sette in meno dell'anno precedente. 23 sono state elaborate dalle tre Camere, 41 dalla Presidenza, una è stata adottata in assemblea plenaria. La Presidenza, ricordiamo, non trasmette i reclami alle Camere quando non rispettano il rego-

lamento, sono manifestamente infondati o toccano problematiche già trattate.

Quindici volte il Consiglio non è entrato in materia, sia perché il reclamo era manifestamente infondato, sia in quanto presentato oltre i termini, sia perché contemporaneamente era stata adita la giustizia ordinaria. Venti i reclami respinti, 27 le violazioni constatate della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti», 3 le prese di posizione generiche.

## II. Motivazioni di reclamo e di violazione

### 1. Contenuto dei reclami

Un'analisi quantitativa del contenuto dei reclami presentati nel 2010 consente la seguente ripartizione dei motivi di insoddisfazione del pubblico:

- I reclami più frequenti (36) si riferiscono alla cifra 3 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti»: 11 alla mancata consultazione della parte criticata, 9 alla omissione di elementi d'informazione importanti, 6 alla distorsione di una notizia, 5 a un riferimento scorretto alle fonti, 2 all'utilizzo degli archivi fotografici, 2 alla diffusione di voci non verificate, 2 a omissione dell'indicazione di un montaggio fotografico.
- Le mancanze relative alla cifra 7 della «Dichiarazione» sono state 33: per mancato rispetto della vita privata in

10 casi, per identificazione non giustificata (9 casi), per mancato rispetto della presunzione di innocenza (7), per accuse gratuite (5), per mancata protezione delle vittime o dei minori (2).

- Sempre riferito ai reclami presentati, il dovere di rispetto della verità sarebbe stato violato 28 volte.
- Alle cifre 5 della «Dichiarazione» si sono appuntati 21 reclami: 17 per omissione di rettifica, 4 sulle lettere alla redazione.

La quasi totalità dei reclami si riferiscono dunque alle cifre 1, 3, 5 e 7 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista». Nell'ordine seguono:

- nove denunce riguardanti la cifra 8 (dignità delle persone, discriminazione);
- sei denunce la cifra 2 (distinzione tra informazione e commento), due il pluralismo delle opinioni;
- sette riguardano la cifra 4 (metodi sleali di indagine);
- tre la cifra 9 (indipendenza del giornalista).

## 2. Violazioni accertate

L'analisi dei motivi delle violazioni accertate durante l'anno dimostra una volta ancora che è sulla cifra 7 della «Dichiarazione» (rispetto della vita privata) che i media si dimostrano meno rispettosi dei principi deontologici.

- il Consiglio ha constatato 12 violazioni della cifra 7 della «Dichiarazione».

In ordine di frequenza: per identificazione non giustificata (5 volte), per mancanza di rispetto della vita privata (5), per violazione del principio della presunzione di innocenza (2 volte).

- otto violazioni constatate riguardano la cifra 3 della «Dichiarazione»: in 7 casi per mancata consultazione della parte oggetto di addebiti gravi, una volta la distorsione di una notizia, una volta l'omissione di elementi di informazione importanti.
- sette le violazioni constatate della cifra 1 (rispetto della verità)
- sei le violazioni relative alla cifra 5: mancata rettifica (4 volte), lettere alla redazione (2 volte).
- tre le violazioni relative alla cifra 4: metodi sleali di inchiesta (2 volte), comportamento sleale in un contatto per la raccolta delle informazioni (1 volta).
- infine, 2 violazioni della cifra 8 (dignità delle persone) e una riguardante il punto 10 (separazione fra testo e pubblicità).

## III. Alcune prese di posizione significative

### 1. L'utilizzo dei dati personali da Internet non è sempre corretto

Di fronte alla diffusione crescente delle reti sociali, il Consiglio della stampa ha deciso di chiarire la propria posizione circa l'utilizzo di dati personali tro-

vati su Internet. Si tratta certamente di informazioni e di documenti pertinenti alla sfera pubblica, nella misura in cui ognuno è in grado di accedervi. Tuttavia, a dipendenza del contenuto, talune informazioni conservano la loro natura privata. Prima di essere veicolate da altri media, tali informazioni devono essere verificate e la divulgazione corrispondere all'interesse pubblico. Va considerato il contesto in cui sono stati messi in rete. Su che tipo di sito ha voluto profilarsi l'autore? E l'autore, chi è? Uno svitato, un personaggio pubblico, un giornalista? Che scopo poteva avere di mettersi in vista così? (43/2010).

## **2. Se il messaggio non è firmato (giurisprudenza adattata)**

Un lettore dell'«Oltner Tagblatt» si è rivolto al Consiglio della stampa protestando per gli insulti contenuti in messaggi anonimi che il giornale ha divulgato. Il reclamo ha dato occasione di modificare leggermente la giurisprudenza circa le lettere alla redazione. Con l'esplosione dell'interattività, lo stretto divieto di pubblicare scritti anonimi non regge più. Ormai, secondo il Consiglio della stampa, è consentito pubblicarli se non mettono in causa persone precise o non abusano della copertura per diffondere sospetti, falsità o insulti. La regola si applica anche ai testi stampati (64/2010).

## **3. Accanimento mediatico**

I media si sono letteralmente scatenati alla notizia dell'arresto di Carl Hirschmann, erede di un notevole patrimonio e ex-proprietario di un locale notturno. L'interessato protestava soprattutto contro le testate della Ringier. Senza entrare in materia sul reclamo, di ampie proporzioni, il Consiglio della stampa ha espresso un parere di portata generale. Chi accetta il lato spettacolare della popolarità non deve lamentarsi quando si parla del lato opposto della medaglia. E l'accanimento mediatico non equivale, di per sé, a violazione del codice deontologico. Un richiamo alla responsabilità dei giornalisti e delle testate è tuttavia ritenuto necessario. Dovendosi ogni giorno mettere qualcosa di nuovo in pasto del pubblico, il rischio è di propalare voci non verificate senza che l'interessato possa mai esprimersi. Attenzione dev'essere prestata anche agli effetti che un tale accanimento mediatico può avere sulla persona presa di mira (58/2010).

## **4. La foto sulla tomba appartiene alla sfera privata, anche se il cimitero è un luogo pubblico**

Per dare maggior risalto alla notizia della fine tragica del figlio del popolare scrittore Martin Suter, il «Blick» ha pubblicato in prima pagina la foto del ragazzo desunta dal ritratto posto sulla sua tomba in cimitero. Il giornale l'aveva addirittura venduta alla «Bild». Il giudizio

del Consiglio della stampa è fermo e preciso: anche se accessibile al pubblico, una tomba appartiene alla sfera privata, tanto più che nel caso specifico la famiglia aveva dato prova di grande riserbo e lo scrittore stesso – peraltro molto presente nei media – non ne aveva mai fatto cenno in pubblico (1/2010).

---

**5. Sospettato di un crimine:  
la riconoscibilità dev'essere  
limitata agli elementi essenziali**

Nel caso dell'omicidio di una personalità pubblica vodese, che aveva destato grande scalpore, si viene a sapere che i sospetti cadono sul genere della vittima. Costui, una celebrità del mondo scientifico, è citato per nome. L'Ordine degli avvocati del Cantone Vaud si rivolge al Consiglio della stampa: è violata – sostiene – la presunzione di innocenza. Il Consiglio non raccoglie questa indicazione: sia «24 Heures» sia «Le Matin» avevano chiaramente precisato che si trattava di sospetti. D'altra parte, tacerne solo il nome non avrebbe avuto senso, Essendo l'indiziato descritto come il genere della vittima. È invece insistendo sulla celebrità scientifica del sospettato che i media hanno sbagliato, estendendo senza giustificazione la cerchia delle persone al corrente del sospetto (22/2010).

---

**6. La presunzione di innocenza  
dev'essere comunque citata**

Riferiva un titolo della NZZ, dopo un giu-dizio di prima istanza: «Il militante di sinistra Klaus Rosza condannato». Il fotografo era accusato di aver sputato addosso a un agente di polizia e di avergli dato del «nazista» negli incidenti seguiti all'occupazione dello stadio dell'Hardturm. Il Consiglio della stampa si è mostrato rigido circa l'obbligo di citazione della presunzione di innocenza. Occorre che se ne faccia menzione, in un modo qualsiasi. Nel caso specifico, il giornale non aveva precisato – come necessario – che si trattava di un giudizio di prima istanza, perciò suscettibile di ricorso. Pur giudicando «eccessivo» il reclamo di Klaus Rosza, la redazione ha fatto successivamente sapere di aver dato disposizioni perché nelle cronache sulle sentenze di prima istanza sia sempre precisato che il giudizio non è definitivo. Soluzione che il Consiglio della Stampa – accogliendo il reclamo – giudica soddisfacente (40/2010).

---

**7. La persona oggetto di addebiti  
gravi dev'essere informata in  
modo preciso**

Prima di divulgare un'accusa così grave contro Ludwig Minelli, fondatore di «Dignitas», la «NZZ am Sonntag» avrebbe dovuto informarlo in modo preciso circa gli addebiti che lo riguardavano (il mancato rispetto della volontà di una morrente). È vero che Minelli non vuole ave-

re contatti con i giornalisti. Nella lettera che gli aveva rivolto, tuttavia, il giornalista menzionava troppo genericamente l'addebito, accennando unicamente alla volontà del Consiglio federale di disciplinare l'assistenza al suicidio e chiedendo spiegazioni circa il legame eventuale di «Dignitas» con il ritrovamento di urne cinerarie nel lago di Zurigo. In tal modo il Consiglio della stampa intende ribadire una giurisprudenza costante in materia (38/2010).

#### **8. Non dev'essere necessariamente interpellata la persona messa in causa da una dichiarazione ufficiale**

Rispondendo a un'interpellanza sul «caso UBS», il Consiglio federale dichiarava che il «patron» della banca, Peter Kurer, aveva indorato la pillola, circa la situazione della banca, durante l'assemblea degli azionisti, ma anche che aveva buone ragioni per farlo. Il «Blick» titola: «Kurer dell'UBS ha imbrogliato». Il banchiere interPELLA il Consiglio della stampa e il Consiglio gli dà torto. Primo: per sé quel titolo corrisponde ai fatti. Secondo: non dev'essere necessariamente interpellata la persona messa in causa da una dichiarazione ufficiale (21/2010).

#### **9. Non dev'essere necessariamente interpellata la persona oggetto di addebiti gravi se tali addebiti sono contenuti in un documento ufficiale, purché si precisi quando e dove.**

Il periodico satirico «Vigousse» riferiva l'accusa di sottrazione di un importo di 23 milioni, rivolta a due cittadini del Cantone Vallese, per la quale si era in attesa del processo. L'articolo strappava i due senza riguardo, usando termini come «grigious», «aigrefins» e «fripouilles». Non sono stati però i termini usati da «Vigousse» a scandalizzare il Consiglio della stampa («Vigousse» è una pubblicazione satirica e il pubblico sa quel che vale). A fare problema è il rimprovero mosso dai due a «Vigousse»: di non averli interpellati. Il periodico aveva semplicemente indicato che si fondava su «documenti dell'inchiesta». Tali documenti, secondo il Consiglio della stampa, avrebbero dovuto essere citati con maggior precisione, oppure alle persone in causa si sarebbe dovuto concedere di rispondere alle accuse (57/2010).

#### **10. Chi informa un giornalista non ha il diritto di bloccare la pubblicazione solo perché l'articolo non gli conviene**

Erano stati i genitori a informare un giornalista del «Tages-Anzeiger» del caso di una loro figliola resa gravemente handicappata dalle errorri commesso

da una levatrice. C'era stata condanna penale, ma il risarcimento del danno stava dando luogo a una procedura interminabile. Avendo l'impressione che l'articolo – sottoposto loro dal giornalista prima della pubblicazione – li descriveva un po' troppo come avidi di denaro, i genitori ne chiedevano la non-pubblicazione. Il giornale pubblicò il servizio, avendo cura di tacere l'identità degli interessati. Al reclamo presentato dai genitori il Consiglio della stampa ha risposto negativamente. Rivolgersi a un giornalista per rivelargli una situazione dimostra una volontà di uscire allo scoperto. L'informazione può essere ritirata solo se col giornale tale eventualità è stata concordata in anticipo (42/2010).

#### **11. La libertà di commento non autorizza la distorsione dei fatti**

«Chi vota contro i minareti vota pure in favore della tortura e apre la porta al genocidio: ecco quello che vuole dire lei, Signor Binswanger!» La frase è tolta da un editoriale del «Blick am Abend» contro un giornalista del «Magazin». Nel reclamo presentato al Consiglio della Stampa, Binswanger fa notare che la critica distorce completamente il senso del suo commento. Certamente, nell'articolo si criticava l'UDC – in quanto promotrice dell'iniziativa contro l'edificazione di minareti – e si obiettava contro l'opinione che la volontà popolare debba comunque essere rispettata. Ma lo spunto era preso da un commen-

to dello storico Georg Kreis, secondo il quale con quel criterio, negli anni Trenta, sarebbe stata accettabile anche un'iniziativa contro gli Ebrei. Esulava dunque dall'intenzione dell'articolaista accusare di genocidio gli attuali sostenitori della iniziativa anti-minareti. Il Consiglio della stampa ha dato ragione a Binswanger: il commento (per libero che sia) non deve distorcere il senso di una citazione (25/2010).

#### **12. Giurisprudenza meglio precisata circa l'embargo**

Il Consiglio della stampa ha colto l'occasione offerta da un reclamo della «Neue Luzerner Zeitung» contro la Cancelleria di Stato del Cantone Lucerna per precisare la sua dottrina circa l'embargo. I media sono ormai tutti attrezzati per dare le notizie contemporaneamente e nel tempo più breve, perciò l'embargo su una notizia oggi si giustifica solo in vista di una manifestazione o di una conferenza stampa. L'embargo non ha più senso in quanto inteso – come un tempo – per garantire parità di trattamento tra i diversi organi d'informazione (52/2010).

### **IV. Aggiornamento delle Direttive**

Nel corso della riunione plenaria del 1. settembre 2010, il Consiglio della stampa ha deciso un aggiornamento della Direttiva 8.2 (Divieto di discriminazio-

ne), allo scopo di renderla meglio praticabile. Il nuovo testo sarà valido dal 1. luglio 2011.

## **V. L'incontro di Amsterdam dell'AIPCE**

Il presidente e il segretario del Consiglio svizzero della stampa hanno partecipato, dal 3 al 6 novembre, al XII Incontro dell'AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe) che ha avuto luogo ad Amsterdam. Al convegno sono intervenuti 76 delegati di 37 Paesi

diversi, a dimostrazione della continua crescita di questo organismo.

L'essenziale del convegno è stato dedicato a uno scambio di informazioni tra i consigli, diversi tra loro per organizzazione, prassi e competenze. Una evidente convergenza si nota attualmente sul principio dell'autodisciplina in materia di etica. Lo sviluppo – si potrebbe parlare di esplosione – dei nuovi media è stato l'argomento più discusso.

*Dominique von Burg, presidente del Consiglio svizzero della stampa*

## Allegato I: Statistiche del Consiglio della stampa 2010

	Totale	Svizzera tedesca	Svizzera romanda	Svizzera italiana	Giornali	Periodici	Radio SSR	TV SSR	Radio private	TV private	Internet	Agenzie
<b>Reclami pendenti al 1.1.2010</b>	25	21	2	2	19	5	0	0	0	0	0	1
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	1	1									1	
Nuovi reclami entrati	83	66	14	3	61	13	1	4		1	3	1
Reclami ritirati	14	12	2		8	4	1	1				
Non entrata in materia/Reclami infondati	14	12	2	0	8	4		2				
Reclami accolti	12	9	3	0	10	1						1
Reclami parzialmente accolti	15	11	4	0	9	3					2	1
Reclami respinti	21	16	3	2	18	3						
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	3	3			2						1	
Procedimenti affidati alla Presidenza	55	48	5	2	39	11	1	3				1
Procedimenti affidati alle Camere	23	17	6	0	17	3					2	1
Procedimenti decisi dal Plenum	1	1									1	
Totale delle prese di disposizione	65	51	12	2	47	11	0	2	0	0	1	2
Totale dei casi risolti	79	66	11	2	56	14	1	3	0	0	3	2
<b>Reclami pendenti al 31.12.10</b>	30	22	5	3	24	4	0	1	0	1	1	0

## Allegato II: Statistiche delle prese di posizione 2001–2010

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Reclami pendenti al 1.1.</b>	23	22	28	45	27	42	35	38	34	25
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	1	4	0	0	1	2	0	1	1	1
Nuovi reclami entrati	68	91	103	74	88	79	86	81	74	83
Reclami ritirati	15	23	24	25	23	22	20	20	11	14
Non entrata in materia/Reclami infondati	4	17	10	14	13	22	8	17	19	14
Reclami accolti	6	10	12	6	12	8	8	8	6	12
Reclami parzialmente accolti	18	13	18	19	15	14	21	8	17	15
Reclami respinti	25	24	20	28	11	20	26	32	29	21
Casi affrontati per iniziativa del Consiglio	2	2	2	0	0	2	0	1	1	3
Procedimenti affidati alla Presidenza	32	38	64	66	49	63	53	56	54	55
Procedimenti affidati alle Camere	35	28	19	26	24	23	30	30	30	23
Procedimenti decisi dal Plenum	3	0	0	0	1	2	0	0	0	1
Totale delle prese di posizione	54	66	62	67	51	66	63	66	72	65
Totale dei casi risolti	70	89	86	92	74	88	83	86	84	79
<b>Reclami pendenti al 31.12.</b>	22	28	45	27	42	35	38	34	25	30

## Revisione della Direttiva 8.2 (Non-discriminazione) annessa alla «Dichiarazione»

.Il Plenum del Consiglio svizzero della stampa, nella seduta del 1. settembre 2010, ha reveduto la direttiva 8.2 (Non-discriminazione) annessa alla «Dichiarazione» (rispetto della sfera privata). L'entrata in vigore è fissata al 1. luglio 2011.

### **Direttiva 8.2 (Non-discriminazione)**

La menzione dell'appartenenza etnica o nazionale, dell'origine, della religione, dell'orientamento sessuale, oppure del colore della pelle, può avere un effetto discriminatorio, soprattutto quando generalizza giudizi di valore negativi e di conseguenza rafforza determinati pregiudizi contro le minoranze. Il giornalista sarà perciò attento al rischio di discriminazione contenuto nella notizia e ne misura la proporzionalità.



di Dominique von Burg,  
presidente del Consiglio svizzero della stampa

Deve ancora il giornalista preoccuparsi di tutelare la vita privata delle persone mentre la gente si dà sempre più al piacere di esporsi in rete? Perché i media classici dovrebbero essere più realisti del re? Non è da ritenere del tutto superata la rinuncia a riprendere notizie e immagini già accessibili a tutti sui nuovi media?

Il Consiglio della stampa risponde a questo interrogativo nella Presa di posizione 43/2010 del 1. settembre 2010. Ovviamente, le informazioni contenute sulle reti sociali, i blog e quant'altro sono pubbliche. Ma dedurne che i giornali, la radio, la televisione, oppure i loro portali online, li possano riprendere liberamente non è possibile. Questa la premessa di una presa di posizione articolata, che del resto conferma la prassi da sempre adottata in materia.

«Facebook», per esempio, è un rapporto tra «amici», nel senso che l'internauta si rivolge a un pubblico più o meno vicino a sé. Gli mancano inoltre le conoscenze o gli strumenti per limitare l'accesso ai suoi messaggi. In ogni caso, l'ultima

sua intenzione è quella di rivolgersi a un giornalista: lo volesse fare, non si esprimerebbe negli stessi termini e forse sarebbe più reticente nel parlare di sé. La lamentela degli utenti, circa la divulgazione di certi loro dati personali da parte di chi «pesca» nelle reti sociali, come pure l'aumento dei reclami presentati al Consiglio della stampa circa il rispetto della «privacy» delle persone, dimostrano che il pubblico non ha rinunciato alla tutela della propria immagine.

Evidentemente, riconosce il Consiglio della stampa, «la diffusione rapidissima delle reti sociali, dei blog, dei «fora» di discussione rappresenta un'estensione notevolissima dello spazio pubblico». Ed è vero pure che chi si espone in tal modo corre il rischio di una pubblicità più ampia quando l'informazione fosse ritenuta di interesse pubblico. Ma, analogamente alle chiacchiere che uno sente per strada o in un bar, «un'informazione di carattere privato o una foto personale non acquistano valore informativo per il semplice fatto di essere postati su un sito internet».

---

\*Articolo pubblicato nel 5/2010 di «Edito»

La pubblicazione di dati di questo tipo, indipendentemente da chi li ha rilasciati, deve rispondere a un interesse pubblico la cui rilevanza ecceda il rispetto dovuto alla sfera privata. All'invito a effettuare la ponderazione degli consueti interessi a confronto (se si tratta di persona pubblica, che tipo di posizione sociale occupa, se è d'accordo con la pubblicazione – cfr. la Cifra 2 della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti»), il Consiglio della stampa aggiunge una raccomandazione: i giornalisti devono tener conto del contesto in

cui l'informazione è stata postata, di che tipo è la rete su cui il dato appare, che interesse può avere la persona di farsi notare con l'informazione o con l'immagine.

Il Consiglio della stampa ricorda infine che la pubblicazione di una notizia dev'essere preceduta da una verifica della sua provenienza e attendibilità. E poiché certe verifiche, fatte su Internet, cioè in pubblico, possono essere causa di disagio, il Consiglio esorta a una prudenza particolare nel riprendere le informazioni di natura personale.



di Martin Künzi,  
segretario del Consiglio svizzero della stampa

**È ancora realistico sostenere il «diritto all'oblio» nell'era digitale? È davvero inevitabile che un'informazione, una volta inserita in un sito, possa essere facilmente recuperata anche dopo molti anni semplicemente dettando una parola-chiave a un motore di ricerca, e in tal modo la si renda accessibile a tutti? Il Consiglio della stampa ha tentato di rispondere a questo inquietante interrogativo.**

Lo spunto era dato da un titolo visto che il sito online del «Tages-Anzeiger» dedicava a una condanna in prima istanza. Alla protesta dell'accusato la redazione aveva reagito modificando il testo della notizia. Il titolo era rimasto tuttavia per qualche tempo accessibile via Internet. La persona si è allora rivolta al Consiglio della stampa, che ha reagito con la presa di posizione 26/2010. In una presa di posizione successiva (29/2011) il Consiglio della stampa ha affrontato più in generale il problema degli effetti a breve e a lunga scadenza delle informazioni pubblicate

nei media online e negli archivi digitalizzati.

### **Un fenomeno in crescita – poche richieste di modifica**

Il Consiglio ha ascoltato dapprima un certo numero di specialisti. I quali hanno confermato che le richieste di modifica ai testi pubblicati in Internet sono per ora abbastanza rare. Una distinzione va fatta tuttavia tra le richieste di cambiamento presentate subito dopo la pubblicazione (domande di rettifica o richieste di anonimizzazione) e quelle presentate dopo molto tempo. Nel primo caso, di fronte a richieste giustificate, le redazioni reagiscono rapidamente e senza complicazioni. Più riservate, fino alla risposta negativa, sono le redazioni nel caso delle (finora rare) richieste di anonimizzazione o di attualizzazione concernenti articoli pubblicati molto tempo prima, o circa informazioni archiviate.

La decisione compete (salvo il caso di ingiunzioni giudiziarie) alle redazioni responsabili dell'online. La SMD (Schweizerische Mediendatenbank) e

Google non correggono di propria iniziativa ma solo su richiesta dell'autore dell'informazione o su ordine della magistratura.

### **Attenzione alle notizie «riciclate»**

L'accesso agli archivi digitali facilita il compito della ricerca giornalistica ma agevola anche un taglia-incolla operato spesso senza verifiche e solo come risposta alla pressione dell'opinione pubblica. Come evitare il riciclaggio puro e semplice di notizie false? La responsabilità, per il Consiglio della stampa, è delle redazioni, per le quali Internet o un archivio digitale sono una fonte come tutte le altre, dunque da verificare accuratamente, e possibilmente confermare da più parti. La verifica più importante da fare consiste nel controllare se un'eventuale precisazione o smentita è già associata alla prima notizia (la presa di posizione 46/2001 lo prescriveva esplicitamente). Nel caso di messe a punto importanti, che vanno oltre la semplice correzione fattuale, ma che sono essenziali per l'interpretazione del fatto da parte del pubblico, il Consiglio raccomanda alle redazioni di precisare che c'era stata una smentita, non semplicemente di limitarsi a riscrivere la notizia.

### **E il «diritto all'oblio»?**

Nella presa di posizione 22/2008 il Consiglio della stampa si era pronunciato anche sul cosiddetto «diritto all'oblio», in relazione con un caso di pedofilia nel

clero. In linea di principio si ritiene che i media dovrebbero rinunciare alla menzione senza fondato motivo di una condanna o di altri elementi inerenti alla sfera personale riservata di una persona, se dal fatto è trascorso molto tempo. La Direttiva 7.5 annessa alla «Dichiarazione dei doveri» afferma il diritto del condannato all'oblio, da valere sia in caso di condanna sia in caso di abbandono del procedimento. Questo diritto non è tuttavia assoluto. Tenuto conto del principio di proporzionalità nel modo di rievocare l'accaduto, la menzione può essere legittimata da un interesse superiore, per esempio quando sussista un rapporto tra il caso e l'attività che la persona svolge attualmente.

Diversa è la situazione quando il «diritto all'oblio» sia affermato nei confronti di un archivio digitale. Qui in gioco non è più il rilancio attivo di un'informazione passata, ma la semplice possibilità di accesso. Oggi bastano due o tre clic, e grazie ai moderni motori di ricerca all'informazione si arriva con grande facilità.

### **Allora? Togliere i nomi ...**

Data tale facilitata possibilità di accesso, può accadere che un'informazione relativa a una persona, giustificata al momento della pubblicazione, rimanga tale e quale a disposizione anche dopo molto tempo, ma che successivamente, e proprio a causa del lungo tempo trascorso, giustificata non

lo sia più. È questo il caso in cui, di fatto entra di nuovo in causa il «diritto all'oblio». L'alternativa è se far prevalere l'immenso vantaggio che Internet rappresenta per la società dell'informazione oppure, e sia pure a dipendenza di precise circostanze, il «diritto all'oblio» togliendo i nomi dalla notizia. È questo interrogativo che ha impegnato a fondo, su posizioni diverse, la riflessione del Consiglio.

Per analogia con la soluzione data al rapporto tra Internet e sfera privata, di cui si occupa Dominique von Burg a pag. 18 del presente «Annuario», la Presa di posizione 29/2011 riprende il concetto di «diritto all'oblio» nel senso che è impossibile pretendere che una persona rinunci per sempre a tale diritto lasciando scritta su un sito elettronico la menzione di una condanna subita. Se si ritiene inaccettabile la semplice considerazione che è «il progresso» a determinare questa situazione, si rende necessario tracciare una nuova linea divisoria tra sfera pubblica e sfera privata.

Se tale è la nuova concezione del rapporto tra «diritto all'oblio» e archivi digitali, il giornalista è tenuto a ponderare accuratamente il diritto del pubblico all'informazione e la protezione della sfera privata prima di riprendere una notizia compromettente per la vita privata delle persone. Poiché tuttavia nessuno pretende dalle redazioni che stiano tutto il giorno a verificare se sia corret-

to o no riprendere una notizia trovata in Internet, il Consiglio della stampa è giunto alla conclusione che la regola debba valere solo quando l'accesso all'archivio sia ristretto da una parola d'ordine (password).

Vale comunque ancora il principio di proporzionalità, secondo il quale la redazione è tenuta a giudicare se rilanciare la notizia con il nome offende la personalità dell'interessato, e se tale identificazione potrebbe causarle di nuovo un grave pregiudizio.

---

#### **... o aggiornare gli archivi?**

Come la menzione del nome in una notizia può, dopo un certo lasso di tempo e a certe condizioni, ritenersi non più giustificata, così può darsi che le informazioni contenute in un archivio digitale fossero corrette al momento in cui vi furono inserite e non lo sono più ora. Si deve pretendere per questo un sistematico aggiornamento degli archivi? Nella maggior parte dei casi no – dice il Consiglio della stampa – se la notizia originale era corretta. Il principio di proporzionalità vale comunque come nel caso della rinuncia alla menzione dei nomi: il puro e semplice rilancio della notizia presa da Internet offende o no, oggi come oggi, la personalità dell'interessato? Sarebbe tale da procurargli un pregiudizio grave?

### **E la «verità» storica?**

Le correzioni successive devono rimanere l'eccezione e in nessun caso pregiudicare quella che si definisce la «verità storica». Gli archivi sono importanti non solo per i giornalisti. Il Consiglio della stampa suggerisce quanto segue:

- non si cancelli dagli archivi la versione originale, anche se non è (o non è più) ritenuta corretta. Se l'informazione è

stata successivamente modificata, il fruitore dev'essere avvertito da un segnale.

- Nel caso di anonimizzazione posteriore di una notizia, l'originale deve essere conservato sotto PDF. Si verifichi se all'informazione non si possa ancora accedere semplicemente inserendo la parola chiave in un motore di ricerca.

# Composizione del Consiglio svizzero della stampa 2011

## Presidente:



**Dominique von Burg**

Carouge, journaliste

## Vicepresidenti:



**Edy Salmina**

Comano,  
Radiotelevisione svizzera italiana



**Esther Diener-Morscher**

Bern, freie Journalistin

## Rappresentanti del pubblico



**Dr. phil. Markus Locher**  
Mittelschullehrer, Basel



**Dr. iur. LL. M. Philip Kübler**  
Rechtsanwalt, Zürich



**Dr. Charles Ridoré**  
Villars-sur-Glâne



**Dr. iur. Peter Liatowitsch**  
Rechtsanwalt, Notar und Mediator  
Basel



**Anne Seydoux**  
Licence en droit, Delémont  
Conseillère aux Etats



**Francesca Snider**  
Avvocato e notaio, Locarno

**Giornalisti:**



**Nadia Braendle**  
Genève, journaliste



**Michel Bühler**  
Orbe, journaliste libre



**Pascal Fleury**  
Ependes, «La Liberté»



**Luisa Ghiringhelli**  
Lugano, giornalista libera



**Jan Grübler**  
Zürich, Schweizer Radio DRS



**Claudia Landolt Starck**  
Suhr, freie Journalistin

**Giornalisti:**



**Pia Horlacher**

Zürich, «NZZ am Sonntag»



**Klaus Lange**

Zürich, «SonntagsBlick»



**Sonja Schmidmeister, lic. phil.**

Rüschlikon, Schweizer Radio DRS



**Dr. Daniel Suter**

Zürich, Publizist



**Max Trossmann**

Adliswil, Historiker und Publizist



**Michel Zendali**

Lausanne, Télévision Suisse Romande

## Segretariato:



**Dr. Martin Künzi**

Interlaken, Fürsprecher

## In vendita presso:

*Schweizer Presserat*

Sekretariat

*Conseil suisse de la presse*

Secrétariat

*Consiglio svizzero della stampa*

Segretariato

Postfach/Case 201, 3800 Interlaken

Telefon/Téléphone/Telefono: 033 823 12 62

Telefax/Téléfax/Telefax: 033 823 11 18

Website: [www.presserat.ch](http://www.presserat.ch); E-Mail: [info@presserat.ch](mailto:info@presserat.ch)

Korrektorat: Max Trossmann

Layout: Domino Werbeagentur Interlaken

Druck: Balmer Druck, Interlaken